

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

la psoriasi è una delle più comuni dermatosi ad andamento cronico che colpisce circa il due per cento della popolazione;

si tratta di una patologia di origine multifattoriale la cui suscettibilità è trasmessa come un carattere poligenico. L'espressività clinica sarebbe condizionata da fattori favorenti di natura non ereditaria, come lo *stress*, l'uso di farmaci, i traumi cutanei, le infezioni batteriche;

si tratta di una patologia cronica con necessità di terapia specifica continua. Il decorso è essenzialmente cronico ed è reso irregolare dal succedersi di periodi di remissione e riaccensione di durata variabile da qualche mese a qualche anno;

la psoriasi è frequentemente associata a patologie artrosiche;

la terapia mira essenzialmente a ridurre l'aumentata proliferazione cellulare epidermica; questo scopo può essere raggiunto con numerosi presidi terapeutici locali e generali da scegliere ed eventualmente associare a seconda del soggetto e della fase della malattia, in modo da rendere la cura proporzionale al tipo, alla diffusione e alla gravità delle lesioni;

la patologia, come emerge dalle stime che si riferiscono ai dati ospedalieri e quindi esclusivamente ai casi più gravi, colpisce un numero molto elevato di soggetti;

sussiste l'esigenza di predisporre istituzioni di carattere sanitario-assistenziale idonee a svolgere azione di prevenzione e di assistenza ai fini di promuovere la ricerca e l'accertamento dei casi, di

attuare misure di profilassi e prevenzione e di erogare prestazioni di tipo ambulatoriale ai malati;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la psoriasi sia dichiarata malattia sociale ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n. 249.

(7-00301)

« Lucchese ».

La XIV Commissione,

premesso che:

la costituzione di un'« Europa dei cittadini » deve essere considerata dai Governi degli Stati membri un obiettivo essenziale del processo di integrazione dei popoli tanto importante quanto quello del processo di integrazione economica e monetaria e che pertanto risultano indispensabili politiche economiche e sociali finalizzate al conseguimento di « un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini »;

politiche economico-sociali basate su criteri di stabilità forniscono condizioni per una duratura coesione sociale nonché per un'economia capace di coniugare efficienza economica ed integrazione sociale a vantaggio di tutti i cittadini;

tali politiche risultano particolarmente importanti ai fini di un miglioramento della competitività europea, di una maggiore crescita ed incremento dell'occupazione e considerato che il « patto di stabilità e di crescita », approvato ad Amsterdam con risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, prevede un meccanismo di rafforzamento nelle politiche di bilancio volto ad assicurare una maggiore convergenza politico-finanziaria nella creazione dell'unione monetaria europea;

il trattato di Maastricht sull'Unione europea individua fra gli obiettivi primari dell'Unione « un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile », indivi-

duando nello sviluppo sostenibile un fattore chiave per « organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli » e cioè l'Europa dei cittadini;

il trattato di Maastricht individua nella considerazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e nella politica ambientale un presupposto imprescindibile dell'attuazione di tutte le politiche comunitarie;

il progetto di trattato di Amsterdam, approvato dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 1997, prevede che tra gli obiettivi dell'Unione europea vi sia quello di « promuovere il progresso economico e sociale e conseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile... » e che gli Stati membri siano « determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio di sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno... »;

è indispensabile, per il perseguimento di una crescita economica sostenibile che la tutela ambientale assuma un ruolo prioritario e la politica ambientale risulti integrata nella politica economica dei Governi assumendo il carattere della trasversalità all'intero sistema economico;

il V Programma di azione comunitario (« Una nuova strategia a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ») pone in rilievo il ruolo e le responsabilità del settore industriale per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità;

gli strumenti economici e fiscali sono di fondamentale importanza per dare concreta attuazione agli obiettivi del programma di azione comunitario per la realizzazione di una politica ambientale per lo sviluppo sostenibile;

l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento e che l'introduzione della migliore tecnologia disponibile costituisce un elemento chiave per una riconversione del

sistema industriale in senso ecologico, nonché fattore di competitività per il vantaggio derivante dalla posizione di *first comer* dell'impresa;

l'industria ha una sua responsabilità per quanto riguarda la gestione dell'impatto ambientale delle sue attività e dovrebbe quindi considerare un approccio attivo in questo campo;

l'importante riforma dei fondi strutturali del 1993 ha creato una base atta ad integrare la dimensione ambientale nel processo di programmazione dei Fondi, ottenendo così programmi meglio finalizzati, con obiettivi e misure di sicurezza in materia ambientale;

sono a disposizione degli Stati membri numerosi programmi e strumenti finanziari per la realizzazione di politiche ambientali di sviluppo sostenibile, di coesione tra i popoli dell'Unione, di crescita dell'occupazione come il programma comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il quadriennio 1994-1998 deciso dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 26 aprile 1994 finalizzato al rafforzamento della competitività dell'industria europea, il miglioramento della qualità della vita, la promozione di uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente;

l'istituzione di un Fondo di coesione ha dato nuovo impulso agli aspetti ambientali, allo sviluppo sostenibile ed alla politica di coesione della Comunità, ponendosi come rilevante strumento finanziario per la realizzazione di progetti, da parte degli Stati membri, in materia di ambiente, reti transeuropee ed infrastrutture prevedendo contributi finanziari nella misura di oltre 15 miliardi di ECU nel periodo 1993-1999;

il ritardo accumulatosi negli ultimi anni nell'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, evidenziati nell'ottobre 1996 dagli stessi rappresentanti della Commissione europea, rende necessario un veloce recupero nell'attività di recepimento di tale normativa, e che un

rapido recepimento in particolare di direttive comunitarie riguardanti materie di rilievo quali la fiscalità ecologica, il diritto societario, le biotecnologie, l'ambiente risulterebbe di particolare importanza ai fini del completamento del mercato interno e funzionale agli obiettivi di perseguimento dello sviluppo sostenibile;

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di politica economica necessari al raggiungimento dei parametri fissati dal trattato di Maastricht per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e ad un loro mantenimento così come richiesto dal « Patto di stabilità e di crescita » approvato ad Amsterdam, nonché nell'ambito del processo di integrazione politica e sociale europea, in particolare nella sua fase ascendente, ad adottare indirizzi e provvedimenti volti al perseguimento di uno sviluppo economico durevole e sostenibile quale elemento fondamentale di coesione economica, politica nonché di stabilità sociale ai fini di: *a)* promuovere un incremento durevole dell'occupazione; *b)* promuovere lo sviluppo di nuove attività produttive eco-compatibili; *c)* perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei e delle future generazioni; *d)* garantire la tutela delle risorse naturali impedendone un eccessivo sfruttamento;

a porre in atto politiche di difesa degli eco-sistemi ed in particolare attraverso:

l'adozione di strumenti di fiscalità ecologica in accordo con i più recenti indirizzi europei, nel rispetto del principio di neutralità fiscale, ai fini di una internalizzazione del costo ambientale delle risorse utilizzate dal sistema produttivo e quale correttivo al sistema dei prezzi di mercato affinché includano i danni am-

bientali connessi all'uso di tali risorse (scarsità ambientali, inquinamento prodotto);

la promozione dell'utilizzo della migliore tecnologia pulita disponibile da parte delle imprese quale fattore strategico di successo per la competitività nei mercati internazionali ai fini di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo e di uno sviluppo dell'industria italiana di tecnologie pulite;

agevolazioni per l'adozione di strumenti di gestione ambientale per le imprese previsti dalla normativa comunitaria, quali sistemi di gestione ambientale (ecoaudit - ISO 14000), etichetta ecologica (ecolabel), analisi del ciclo di vita del prodotto, ecobilanci, ai fini di un'internalizzazione della variabile ambientale nel processo produttivo e di un miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;

l'utilizzo dei fondi strutturali per una maggiore attuazione dei programmi comunitari di perseguimento dello sviluppo sostenibile; in particolare favorendo le iniziative volte oltre che alla tutela, alla valorizzazione del patrimonio ambientale, urbanistico e artistico ed in grado, attraverso un coinvolgimento del settore privato, di incentivare l'occupazione;

l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario provvedendo sia all'attuazione delle direttive contenute in precedenti leggi comunitarie e non ancora attuate oggetto peraltro di procedure di infrazione da parte della Corte di Giustizia, sia al recepimento di quelle direttive il cui termine di recepimento è scaduto e che non risultano inserite nell'attuale disegno di legge comunitaria.

(7-00302) « De Benetti, Evangelisti, Saonara, Bastianoni, Guarino ».